Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 6 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943, n. 711.
Riconoscimento giuridico e autonomia dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato a indirizzo mercantile « Francesco Crispi » di Foggia e approvazione del relativo statuto. Pag. 2610

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 712.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Filippo Neri, in Frattamaggiore (Napoli). Pag. 2613

REGIO DECRETO 28 giugno 1943, n. 713.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Udine. . Pag. 2613

REGIO DECRETO 15 giugno 1943.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bonassisi » nel Tavoliere di Puglia (ditta Di Leo Mauro) . . . . Pag. 2613

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1943.
Autorizzazione alla Società Mutua Svizzera di Assicurazione danni di guerra, con sede in Milano, ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro i danni di guerra. Pag. 2613

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1943.
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Reggio Calabria . . . Pag. 2614

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 2614

Ministero delle corporazioni: Elenco degli orafi che hanno cessato e restituito il marchio di identificazione. Pag. 2615

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Prezzi della pasta glutinata, iperglutinata e naturalmente integrata per regimi dietetici . . . . Pag. 2615
Prezzi alla produzione ed al consumo dei prodotti dietetici integrati, derivati dalla macinazione e dalla panificazione . . . . Pag. 2615

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'educazione nazionale: Concorso ad un posto di ingegnere in prova (gruppo A) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato agli aiuti ed assistenti universitari . . . . . . Pag. 2616

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 181 DEL 6 AGOSTO 1943:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Comune di Varese:** Titoli estratti e non presentati per il rimborso. — **Comune di Dongo (Como):** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1943. — **Città di Torino:** Obbligazioni dei prestiti Città di Torino degli anni 1914 e 1933 sorteggiate il 15 luglio 1943. — **Città di Bordighera:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 luglio 1943 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Comune di Lecco:** Obbligazioni del prestito civico 5 % - 1937 estratte il 15 luglio 1943 — Obbligazioni del prestito civico 5 % - 1932 estratte il 15 luglio 1943. — **Soc. an. Ferrovia del Renon, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1943. — **Soc. an. Lanificio Sella & C., in Campore di Vallemosso:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1943. — **Comune di Milano:** Elenco delle cartelle del prestito civico unificato 4 % sorteggiate nella 58ª estrazione del 10 luglio 1943 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Banca d'Italia - Credito fondiario della Banca Nazionale del Regno (in liquidazione):** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 agosto 1943. — **Società per azioni Cartiera Galvani, in Cordenons:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1943. — **Società per azioni Ceramica Galvani, in Pordenone:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1943. — **Società meridionale di elettricità, in Napoli:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943, n. 711.

Riconoscimento giuridico e autonomia dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato a indirizzo mercantile « Francesco Crispi » di Foggia e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1020, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile pareggiato di Foggia;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936, n. 762;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1937 l'Istituto tecnico commerciale pareggiato a indirizzo mercantile « Francesco Crispi » di Foggia, convertito in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

E' approvato l'unito statuto e l'unita tabella organica per il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile « Francesco Crispi » di Foggia, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1943
Atti del Governo, registro 458, foglio 79. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Francesco Crispi » di Foggia

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Foggia ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali, pubblici e privati, e all'esercizio professionale.

Art. 2.

L'Istituto è costituito:
1) dei corsi inferiori completi ad indirizzo generico stabiliti nella annessa tabella organica;
2) dei corsi superiori completi, della sezione commerciale a indirizzo mercantile, pure stabiliti nell'annessa tabella organica.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
1) di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 208.980 e dell'importo della quota caroviveri a carico dello Stato per il personale insegnante incaricato e supplente;
2) di un contributo del Consiglio provinciale delle corporazioni di Foggia di L. 50.000;
3) del provento delle tasse scolastiche;
4) degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione ed arredamento, l'illuminazione, la provvista d'acqua, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti e il personale di servizio.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Foggia;
c) di un rappresentante del comune di Foggia;
d) di un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni di Foggia;
e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 9.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze della economia locale ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto, e ad esso è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 12.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936, successivamente modificato, con effetto dal 16 settembre 1936, dal Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 837, e dal R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2063.

Gli alunni sono inoltre tenuti a versare un contributo per le esercitazioni pratiche e ad eseguire un deposito a garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-1929.

L'esonero che si estende anche alla tassa di diploma, è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità, in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10 per l'esenzione totale, e ai sette decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica il voto in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore o di abilitazione tecnica è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero della tassa di frequenza — che dev'essere stata totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 16.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 14 e 15, a decorrere dall'anno scolastico 1937-1938 si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2°, dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 18.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000.

L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
del R. Istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Francesco Crispi » di Foggia.

Numero dei corsi dell'istituto:	
	Presidenza senza obbligo d'insegnamento (grado 6°).
Un corso inferiore completo.	N. 7 cattedre di ruolo *A* (dal 10° al 7° grado).
Un corso superiore.	N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nei Gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nei Gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento.	1	Ruolo *A* grado 6°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo *B* dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Disegno	1	Id.	—	Le classi del corso.
5. Lingua straniera (e prima lingua straniera nella sezione commerciale del corso superiore) (francese).	1	Id.	—	Le classi del corso e la prima e la seconda classe del corso superiore.
6. Scienze naturali	—	—	—	L'insegnamento viene assunto senza retribuzione, dal titolare della cattedra di scienze naturali e geografia generale ed economica del corso superiore.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—
Corso superiore ad indirizzo mercantile.				
9. Lettere italiane e storia . . .	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
10. Matematica e fisica	1	Id.	—	Le classi del corso.
11. Scienze naturali e geografia generale ed economica.	1	Id.	—	Scienze naturali nella prima classe del corso superiore, geografia generale ed economica nella seconda, terza e quarta classe del corso superiore. Scienze naturali nella terza e quarta classe del corso inferiore.
12. Chimica e merceologia . . .	1	Id.	—	Le classi del corso.
13. Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti, esercitazioni di ragioneria e tecnica commerciale.	1	d.	—	Le classi del corso.
14. Istituzioni di diritto, economia politica, elementi di scienza finanziaria e statistica.	1	Id.	—	Le classi del corso.
15. Prima lingua straniera (francese).	—	—	—	L'insegnamento viene assunto, senza retribuzione, dal titolare della cattedra del corso inferiore.
16. Seconda lingua straniera (inglese).	1	Ruolo *A* dal 10° al 7° grado	—	Le classi del corso.
17. Calligrafia	—	—	1	—
18. Religione	—	—	1	—
19. Stenografia (facoltativa) . . .	—	—	—	—
20. Dattilografia (facoltativa) . .	—	—	—	—
21. Cultura militare . . .	—	—	1	In tutti i corsi dell'istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 712.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Filippo Neri, in Frattamaggiore (Napoli).

N. 712. R. decreto 7 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aversa (Napoli), in data 1° novembre 1942, integrato con postilla in data 18 gennaio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Filippo Neri, in Frattamaggiore (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1943

REGIO DECRETO 28 giugno 1943, n. 713.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Udine.

N. 713. R. decreto 28 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Udine, in sostituzione di quello approvato con decreto Ministeriale 22 febbraio 1938, n. 1411.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1943

REGIO DECRETO 15 giugno 1943.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Bonassisi » nel Tavoliere di Puglia (ditta Di Leo Mauro).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 aprile 1943 con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Bonassisi » di pertinenza, come dagli atti, del sig. Di Leo Mauro fu Pietro e riportato nel catasto del comune di Ortanova in testa alla ditta Di Leo Mauro fu Pietro, alla partita 592, foglio di mappa 2, particelle 2-*l*, 3, 27-*d*, 27-*h*, 27-*t*, 30, 39, per la superficie complessiva di Ha. 58.94.72 e con la rendita imponibile di L. 3474,45.

Il fondo sopra descritto confina: a nord, con terreni di Di Leo Onofrio fu Pietro; ad est, con terreni dello stesso Di Leo Onofrio e di Carella Orazio di Alessandro; a sud-est, con terreni di Ricciardi Giulio; ad ovest, con terreni di Di Leo Onofrio, Colangelo Pasquale e Cirillo Marcello.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1943 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943, rilasciata dal Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Bonassisi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 177.000 (centosettantasettemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1943

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1943.
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 53. — LESEN

(2577)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1943.

Autorizzazione alla Società Mutua Svizzera di Assicurazione danni di guerra, con sede in Milano, ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro i danni di guerra.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società Mutua Svizzera Assicurazioni danni di guerra, società di mutua assicurazione a responsabilità limitata, con sede in Milano, col fondo di garanzia di L. 10.000.000 (dieci milioni), interamente versato, costituita in Milano in data 6 luglio 1943, con atto a rogito notaio dottor Ronchetti, debitamente omologato dal Regio tribunale di Milano con provvedimento in data 12 luglio 1943, al n. 18535, registro d'ordine n. 45679, vol. 1602, fascicolo 4562, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare nel Regno le assicurazioni contro i danni di guerra;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto sociale;

Considerato che la predetta Società ha costituito il deposito cauzionale di L. 500.000, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti le assicurazioni private;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito - sezione previdenza;

Decreta:

La Società Mutua Svizzera di Assicurazioni danni di guerra, società di mutua assicurazione a responsabilità limitata, avente sede in Milano, è autorizzata all'esercizio nel Regno delle assicurazioni contro i danni di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1943

(2611) p. *Il Ministro*: BACCARINI

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1943.
Proroga dei termini in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942, n. 1500, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1943, n. 215, contenente norme per la temporanea sospensione e la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria, ed il trasferimento degli uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1943, col quale venne sospeso il corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Reggio Calabria per il periodo dal 6 maggio 1943 al 5 agosto 1943;

Decreta:

Art. 1.

Nel comune di Reggio Calabria sono prorogati di novanta giorni i termini per le dichiarazioni e le rettifiche relative alle imposte dirette ed ai tributi locali, per le domande di rimborso a titolo d'indebito, da parte dei contribuenti; per gli accertamenti, le rettifiche e le controrettifiche d'ufficio, per i ricorsi ed i gravami di qualsiasi specie.

Agli effetti delle procedure esecutive per la riscossione dei tributi di cui al primo comma, nonchè dei tributi e contributi di qualsiasi specie esigibili da parte degli esattori delle imposte dirette, sono pure prorogati di novanta giorni il termine di perenzione del pignoramento mobiliare e quello di dieci giorni stabilito per la vendita degli oggetti pignorati dall'articolo 38 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e dall'art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 630, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Nulla è innovato ai termini stabiliti per il pagamento dei tributi suaccennati.

La proroga dei termini predetti compete in quanto la scadenza dei medesimi si verifichi tra il 6 agosto 1943 e il 31 dicembre 1943, salvo quanto è disposto con l'articolo seguente.

Art. 2.

Agli effetti delle domande di rimborso a titolo d'inesigibilità il termine per esperire la procedura mobiliare alla scadenza della prima rata non pagata dei ruoli posti in riscossione nell'anno 1943 è prorogato fino alla concorrenza del termine stabilito per la esecuzione alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli medesimi.

I termini per l'espletamento delle procedure mobiliari ed immobiliari ancora in essere nell'anno 1943 per il recupero di imposte e tributi iscritti nei ruoli degli anni 1942 e precedenti, sono prorogati fino allo spirare del termine per l'esecuzione mobiliare alla scadenza dell'ultima rata dei ruoli di cui al comma precedente.

Le relative domande di rimborso a titolo d'inesigibilità potranno essere prodotte entro il 31 dicembre 1944.

Roma, addì 2 agosto 1943

Il Ministro: BARTOLINI

(2613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 4 agosto 1943 - N. 145

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canada (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gr. Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	84,025
Id. 3,50 % (1902)	85,90
Id. 3 % lordo	69,85
Id. 5 % (1935)	70,40
Redimib. 3,50 % (1934)	64,325
Id. 5 % (1936)	76,05
Id. 4,75 % (1924)	494,30
Obblig. Venezie 3,50 %	96,50
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	96,50
Id. 5 % (1944)	90,825
Id. 5 % (1949)	71,925
Id. 5 % (15-2-50)	71,25
Id. 5 % (15-9-50)	70,925
Id. 5 % (15-4-51)	71,175

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Elenco degli orafi che hanno cessato e restituito il marchio di identificazione

Provincia di Alessandria

Numero e sigla	COGNOME E NOME DELL'ORAFO O DELLA DITTA CESSATA	Luogo di residenza		DATA della restituzione
		Comune	Via	
64 AL	Grassi Enrico di Lorenzo	Valenza Po	Astigliano, 288	31 luglio 1942
66 AL	Lombardi Pietro di Giuseppe	Id.	S. Massimo, 2	6 luglio 1942
69 AL	Mazza Vincenzo fu Pietro	Id.	Alessandria, 29	3 giugno 1943
81 AL	Raspagni Carlo di Attilio	Id.	S. Massimo, 4	22 giugno 1942
105 AL	Orsini Edoardo fu Giuseppe	Id.	Garibaldi	25 settembre 1942
106 AL	Pozzi Giusto e Vaccario Luciano	Id.	Garessio, 1	23 settembre 1942
115 AL	Peroso Ernesto fu Carlo	Id.	Lega Lombarda, 2	17 settembre 1942
125 AL	Cavallero Pietro di Gaspare	Id.	Alessandria, 9	20 agosto 1942
163 AL	Buzio Felice di Lorenzo	Id.	P. Carlo Boggio	1° giugno 1942
190 AL	Cresta Giuseppe di Luigi	Id.	Alessandria	8 agosto 1942
195 AL	Camurati Giuseppe fu Giuseppe	Id.	Vic. Sarmati	7 novembre 1942
198 AL	Peroso Federico fu Carlo	Id.	XX Settembre, 4	12 settembre 1942
200 AL	Montaldi Carlo & C. Ditta	Id.	Lega Lombarda	27 luglio 1942
207 AL	Deambrogio Francesco di Francesco	Id.	Tripoli, 17	15 giugno 1942
214 AL	Ferraris & Cane di Ferraris Ferruccio e Cane Alb.	Id.	Cavour, 18	18 dicembre 1942
218 AL	Lanza Giovanni fu Luigi	Id.	Casale	8 giugno 1942
222 AL	Annaratone & Terzago Ditta	Id.	Casale, n. 1	30 marzo 1943

Alessandria, addì 12 luglio 1943

L'ispettore titolare: PASIN

(2601)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi della pasta glutinata, iperglutinata e naturalmente integrata per regimi dietetici

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha stabilito i prezzi della pasta glutinata, iperglutinata e naturalmente integrata per regimi dietetici sia per il formato corto che per quello lungo (capelli d'angelo, matasse, nocchette, ecc.) come segue:

Alla produzione:

L. 1420 al q.le, per merce in pacchetti o sacchetti fino a gr. 250, a resa franco stazione arrivo, imballo gratis.

Al consumo:

L. 16,50 al kg.

Il prezzo al consumo è stato calcolato maggiorando il prezzo alla produzione di L. 17 al quintale per spesa media di trasporto locale e della percentuale di utile lordo del 15 % per il dettagliante.

Nel caso la ditta produttrice non sia in grado di assicurare la diretta distribuzione al dettagliante, concede uno sconto del 4 % al grossista, al quale è attribuita la spesa media di L. 17 al quintale, per trasporto locale, per la consegna della merce franco negozio del dettagliante.

Le confezioni di origine, a cura del produttore, dovranno recare in maniera ben visibile, stampigliato, il prezzo del prodotto al consumo riferito al quantitativo netto di merce contenuto nel pacchetto o sacchetto.

Il presente comunicato abroga le disposizioni di cui al comunicato n. 1494 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1942.

(2610)

Prezzi alla produzione ed al consumo dei prodotti dietetici integrati, derivati dalla macinazione e dalla panificazione

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le categorie interessate, ha fissato i prezzi alla produzione e al consumo dei prodotti dietetici *integrati*, derivati dalla macinazione e dalla panificazione, come segue:

Crema, semolino e fiocchi di riso (escluso piuma di riso e riso soffiato) integrati con calcio, fosforo e altri elementi similari: alla produzione per q.le L. 935; al consumo per kg. L. 10,90;

Crema, semolino e fiocchi d'avena integrati con calcio, fosforo e altri elementi similari: alla produzione per q.le L. 1210; al consumo per kg. L. 14;

Crema, semolino e fiocchi di orzo perlato; farro d'orzo integrati con calcio, fosforo e altri elementi similari: alla produzione per q.le L. 1507; al consumo per kg. L. 17,45;

Crema e farina segale diastasata, integrati con calcio, fosforo e altri elementi similari: alla produzione per q.le L. 1023; al consumo per kg. L. 11,90;

Crema e farina frumento diastasata integrati con calcio, fosforo e altri elementi similari: alla produzione per q.le L. 1045; al consumo per kg. L. 12,10;

Fette biscottate e crostini dietetici integrati con zuccheri e grassi: alla produzione per q.le L. 1500; al consumo per kg. L. 17,35;

Grissini dietetici glutinati al 20 % integrati con insuline vegetali: alla produzione per q.le L. 1700; al consumo per kg. L. 19,65;

Fette biscottate glutinate al 20 % integrate con insuline vegetali: alla produzione per q.le L. 1850; al consumo per kg. L. 21,40.

Restano immutate le altre condizioni relative alla produzione e alla vendita dei prodotti suindicati pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1943.

(2609)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di ingegnere in prova (gruppo A) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato agli aiuti ed assistenti universitari.

Il Ministero dell'educazione nazionale porta a conoscenza degli interessati che il Ministero delle finanze, in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939, n. 2241, riguardante il passaggio degli aiuti ed assistenti universitari, con cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di riservare agli aiuti ed assistenti medesimi, uno dei quattordici posti di ingegnere in prova del Catasto e dei servizi tecnici erariali (gruppo *A*) messi a concorso con decreto Ministeriale 25 febbraio 1943, pubblicato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1943.

Gli aiuti ed assistenti universitari che intendano partecipare al concorso dovranno far pervenire alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali o agli uffici dipendenti dell'Amministrazione stessa (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) oppure alle Intendenze di finanza, domanda redatta in carta da bollo da L. 8, con la precisa indicazione del proprio recapito, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato del rettore dell'Università o Istituto universitario attestante la nomina del candidato ad aiuto od assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, o dell'art. 14 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e la continuità e qualità del servizio prestato;

2) tutti gli altri documenti richiesti dal citato decreto Ministeriale 25 febbraio 1943, a comprova del possesso, da parte del candidato, dei titoli e requisiti richiesti dal decreto medesimo per la partecipazione al concorso in parola.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dai candidati aiuti ed assistenti universitari, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, dal quale si prescinde nei confronti degli aiuti e assistenti suddetti.

Il Ministro per le finanze, con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può negare l'ammissione al concorso di qualsiasi candidato.

La Commissione esaminatrice, sarà composta come appresso:

Presidente — il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali;

Membri — un professore universitario titolare della materia per cui il concorrente ha prestato servizio quale aiuto od assistente, o di meteria affine e tre funzionari dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali di grado non inferiore al 6°;

Segretario — un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria di grado non inferiore al 9°.

I candidati aiuti od assistenti universitari non dovranno sostenere prove scritte ma solo un esame-colloquio, che verterà sulle materie di cui al programma allegato al citato decreto Ministeriale 25 febbraio 1943.

La data della prova verrà stabilita con successivo decreto del Ministro per le finanze.

La Commissione esaminatrice attribuirà una votazione espressa in ventesimi, in base all'esito dell'esame-colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Nel caso in cui il posto riservato agli aiuti od assistenti universitari rimanesse scoperto, esso sarà attribuito ai concorrenti non aiuti od assistenti universitari in base alla graduatoria che verrà formata secondo le norme contenute nel decreto Ministeriale 25 febbraio 1943 che indice il concorso.

L'aiuto od assistente universitario vincitore del concorso, sarà nominato ingegnere erariale salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguirà la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione

Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, se applicabili, le disposizioni di cui al decreto Ministeriale sopracitato.

Roma, addì 3 agosto 1943.

Il Ministro: SEVERI

(2612)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.